

15 dicembre 1972...

... sono trascorsi 49 anni dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1972 n. 772, recante "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 113° - Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 18 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

<p style="text-align: center;">ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI</p> <p>Anno L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.</p>	<p style="text-align: center;">ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)</p> <p>Anno L. 16.630 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.</p>
---	--

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

<h3 style="text-align: center;">SOMMARIO</h3> <p style="text-align: center;">LEGGI E DECRETI</p> <p>LEGGE 22 novembre 1972, n. 771. Istituzione di una seconda Università statale in Roma. Pag. 8194</p> <p>LEGGE 15 dicembre 1972, n. 772. Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza. Pag. 8195</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. 778. Suppressione del tronco ferroviario Dittaino-Piazza Armerina Pag. 8200</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 779. Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 8201</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. 778. Suppressione del tronco ferroviario Dittaino-Piazza Armerina Pag. 8200</p>
---	--

In base alla L.772/72 "Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto." (articolo 1).

Si trattava della prima legge italiana che riconosceva l'obiezione di coscienza al servizio militare, in esito a diverse iniziative di giovani che dal secondo dopo guerra si rifiutarono di svolgere il servizio militare, come Pietro Pinna (5 gennaio 1927 - 13 aprile 2016), abitante a Ferrara, che nel 1949 fece la sua scelta dell'obiezione di coscienza, anche se il primo obiettore di coscienza al servizio militare viene fatto risalire al... 285 d.C.: san Massimiliano di Tebessa, ucciso per il rifiuto di prestare il servizio militare nell'esercito romano, e poi sono stati tanti altri, i più senza che se ne ricordi il nome. Il numero crescente di obiettori di coscienza, dopo Pinna, portò alla presentazione di alcune proposte di legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, come quella del senatore Marcora, che diventa la L. 15/12/1972 n.772, che «non incontra il favore di molti. Infatti, nella legge 772/72 l'obiezione non si configura come un diritto soggettivo bensì come un

"beneficio" concesso dallo Stato a determinate condizioni e con determinate conseguenze. Da questa impostazione di fondo deriva: il potere del ministero della Difesa di respingere la domanda di obiezione, dietro parere di una commissione chiamata a indagare la sincerità delle motivazioni addotte dall'obietto (commissione subito ribattezzata dagli obiettori "tribunale delle coscienze"); la mancanza di tempi certi per l'espletamento delle formalità burocratiche da parte dell'Amministrazione della Difesa; la durata del servizio civile di otto mesi più lunga del servizio militare, con un'evidente carattere punitivo nei confronti degli obiettori; la gestione del servizio civile affidata proprio al ministero della Difesa; una notevole disparità nelle pene previste per i reati contro il servizio di leva se commessi da obiettori di coscienza.» (tratto dal sito: <https://www.centrostudimarcora.it>)

In effetti la legge n. 772 del 1972 concedeva la possibilità dell'obiezione di coscienza al servizio militare per motivi morali, religiosi e filosofici, che comunque erano sottoposti alla valutazione di una commissione: *"Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi adottati dal richiedente. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda."* (articolo 3), al fine di poter svolgere un servizio civile sostitutivo di quello militare, quindi non di pari dignità, punitivo rispetto alla maggior durata: *"I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti."* (articolo 5).

È nella gestione quotidiana del servizio civile, che la Corte Costituzionale ci ricorda essere un *«autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa»* (C.C.n.171/2018), che si condiziona un po' la sorte di questa esperienza: con l'indubbia competenza statale, dapprima esercitata dalla Difesa attraverso "l'Ufficio forza assente" di Levadife, poi dall'Ufficio nazionale del servizio civile, quindi dall'apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma è soprattutto la costante presenza dell'Istituzione preposta nel territorio, laddove il servizio civile acquisisce un senso, in positivo o meno, nel quotidiano rapporto tra enti, giovani in servizio civile, destinatari e comunità locale che rappresenta uno dei necessari denominatori comuni del servizio civile: prima i distretti militari, poi le sedi periferiche dell'Ufficio Nazionale Servizio Civile, quindi le Regioni e Province autonome, infine oggi il nulla con il servizio universale, viene fa pensare nei termini a un'infelice riproposizione dell'Ufficio forza assente. È stato così anche nei primi anni (e non solo) di vigenza della L.772/1972, quando furono diverse le "quotidiane" misure penalizzanti assunte dal Ministero della difesa, portando gli obiettori di coscienza e gli enti convenzionati con lo stesso Ministero ad assumere posizioni di autotutela, che reiteravano nel tempo l'assunzione di responsabilità rispetto alle scelte operate, principio congenito alla dichiarazione d'obiezione di coscienza, scelte quali: l'*autodistacco*, iniziando l'attività di servizio civile senza il precetto del Ministero della Difesa, quasi sempre in ritardo nel periodo di validità della circolare ministeriale cosiddetta dei "26 mesi", che permetteva agli obiettori di congedarsi comunque dopo 26 mesi dalla domanda d'obiezione di coscienza, in alcuni casi senza aver ricevuto nemmeno il precetto (il periodo di servizio civile svolto volontariamente da autodistaccato non era allora riconosciuto dal Ministero della Difesa, né ora ai fini pensionistici); l'*autocongedo*, che portava alcuni obiettori di coscienza a terminare anticipatamente il proprio servizio civile, senza gli 8 mesi aggiuntivi, per rivendicarne un'adeguata dignità attraverso una durata uguale a quella del servizio militare; l'*autotrasferimento*, decisione dell'obietto di coscienza di svolgere servizio civile presso un ente diverso da quello indicato nel precetto, grazie alla disponibilità dello stesso ente, in risposta alla "precettazione d'ufficio" disposta presso un ente e un'area d'attività diversa da quella indicata nella domanda d'obiezione; la *ricusazione*, con la quale un ente convenzionato non accettava la precettazione d'ufficio di un obietto di coscienza che aveva indicato un altro ente nella domanda d'obiezione e da questo era stato chiesto nominativamente. Tutte queste forme di protesta portarono a diversi interventi della Corte Costituzionale, le cui sentenze aprirono un percorso di riforma, fino all'approvazione della nuova legge 8 luglio 1998 n. 230 ad oggetto *"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"*, che tra le altre cose riconobbe il diritto soggettivo all'obiezione di coscienza al servizio militare attraverso lo svolgimento di un servizio civile alternativo, dunque di pari dignità, rispetto a quello militare. (a.m.)